

N. 43195 DI REPERTORIO
TA

N. 15649 DI RACCOL-

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "UN
PROGETTO AL FEMMINILE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno
13.6.2019

essendo le ore undici e minuti venti
in Torino, al civico numero diciotto della Via Dei Mille,
innanzi a me, GRAZIA PREVETE, Notaio alla residenza di Torino,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è
comparsa la signora:

MONTOBBIO MARIA ROSA, nata a Torino il 23 febbraio 1950
e domiciliata per la carica in Torino, Piazza Giovanni XXIII n. 26.
Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,
mi richiede di dare atto delle deliberazioni che saranno prese dall'As-
semblea delle socie dell'ASSOCIAZIONE UN PROGETTO AL FEM-
MINILE con sede a Torino (TO), Piazza Giovanni XXIII n. 26,
iscritta al Registro della Regione Piemonte delle Organizzazioni di Vo-
lontariato in data 16 luglio 1997 numero 2784, codice fiscale
97574280018;

della quale ella è Presidente del Comitato Direttivo convocata in que-
sto luogo e quest'ora di oggi per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica e aggiornamento dello Statuto Sociale ai sensi del D.Lgs
117/2017.

Su designazione delle presenti assume la presidenza dell'Assem-
blea la signora MONTOBBIO MARIA ROSA la quale, constatato:

CHE la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi
dell'articolo 10 dello Statuto Sociale;

CHE è presente la Presidente del Comitato Direttivo, la Vicepresi-
dente Capra Daniela, il Segretario Balliano Piera Evandrina, la Consi-
gliera Oddenino Bernardina, mentre hanno scusato l'assenza il Teso-
riere signor Variara Giorgio e le Consigliere Franchini Giovanna, Mo-
nica Aimone e Ruggiero Franca;

CHE su un totale di numero settantuno associate, sono presenti o
rappresentate numero dodici associate;

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione e vali-
da ed atta a discutere e deliberare sul proposto ordine del giorno
conferendo a me Notaio le funzioni di segretario.

Aperta l'adunanza, prendendo la parola sull'unico punto all'Ordine del
Giorno, la Presidente rammenta all'Assemblea che il Dlgs 3 luglio
2017 numero 117, Testo Unico sugli Enti del Terzo Settore, prevede
che gli statuti degli enti debbano essere adeguati alle norme inderoga-
bili del detto Dlgs entro la data prevista dal detto decreto, come mo-
dificato dal Dlgs 3 agosto 2018 numero 105 e pertanto entro venti-
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 117/2017.

Ella prosegue comunicando che il Comitato Direttivo ha pertanto prov-
veduto a rivedere il testo dello Statuto Sociale tenendo presente le

GRZIA PREVETE
C.A.P. 10123 TORINO
TEL. 011/8122451 - 8121529
FAX 011/8127672

norme del Dlgs 117/2017, anche se il testo vigente conteneva già tutti i principi di democraticità e trasparenza previsti dal Dlgs.

Dal lavoro del Comitato Direttivo è risultato il testo che la Presidente legge e illustra all'Assemblea, soffermandosi sulle norme più rilevanti, in particolare è necessario inserire nella denominazione dell'Associazione l'acronimo ODV, mentre l'acronimo ETS, cioè Ente del Terzo Settore, potrà essere utilizzato solo dopo l'iscrizione nel costituendo Registro Unico Nazionale.

Al termine della sua esposizione la Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, dopo breve discussione e richiesta di chiarimenti puntualmente forniti dalla Presidente, all'unanimità, per alzata di mano,

DELIBERA

1) di modificare lo Statuto dell'Associazione secondo quanto richiesto dal Dlgs 117/2017 nel testo proposto dalla Presidente;

2) di modificare la denominazione dell'Associazione come segue:

“UN PROGETTO AL FEMMINILE ODV”

3) di approvare il detto testo articolo per articolo e nel complesso.

Il testo dello Statuto Sociale viene da me Notaio allegato al presente atto sotto la lettera "A", visto ne varietur da me Notaio e dalla comparente, omessane la lettura per espressa dispensa della comparente.

Il Presidente infine, poichè è stato esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara chiusa la discussione e sciolta l'Assemblea.

Le spese del presente atto, sua registrazione e conseguenti sono a carico dell'Associazione che chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le Organizzazioni di Volontariato per gli atti di adeguamento normativo (esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 Dlgs 117/2017).

Questo atto, scritto e dattiloscritto da me Notaio e da persone di mia fiducia su solo foglio di cui occupa quattro pagine è stato da me letto alla comparente, la quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dodici e minuti trenta

(ALL'ORIGINALE FIRMATO:)

MARIA ROSA MONTIOBBIO

GRAZIA PREVETE NOTAIO

ALLEGATO "A" AL NUMERO 15649 DI RACCOLTA

"UN PROGETTO AL FEMMINILE ODV"

STATUTO

Costituzione, denominazione e sede

Art. 1

È costituita a tempo indeterminato ai sensi del D.lgs 117/2017 una Associazione di volontariato senza fini di lucro denominata "UN PROGETTO AL FEMMINILE ODV", Ente del Terzo Settore.

2 La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3 L'Associazione ha la sua sede legale nel Comune di Torino e potrà istituire, con delibera dell'assemblea, sedi secondarie nel territorio della Regione Piemonte. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. Essa opera nel territorio della Regione Piemonte.

4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista al successivo articolo 9.

Scopi e finalità

Art. 2

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, e si prefigge quale scopo primario di promuovere, coordinare, indirizzare e svolgere ogni azione socio-culturale diretta ad accogliere ed assistere donne italiane e straniere, al fine di favorirne l'inserimento nel nostro tessuto sociale, lavorativo e culturale, nel pieno rispetto delle diverse entità etniche, culturali e religiose, in un dialogo aperto e senza pregiudizi, valorizzando le peculiarità etniche e personali di ciascuna.

1. L'Associazione offre i suoi servizi ai soggetti segnalati dagli enti o Associazioni preposti al compito di prima accoglienza o dai servizi sociali.

2. L'Associazione allaccia e mantiene rapporti con i competenti organi degli Enti Locali per la promozione di leggi e provvedimenti a favore della integrazione e della promozione socio-culturale delle donne, soprattutto in situazioni economiche, sociali e morali precarie.

Attività

Art.3

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione nel perseguimento delle sue finalità ed ai sensi dell'articolo 5 Dlgs 117/2017 si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale :

- educazione, istruzione e le attività culturali di interesse sociale con

finalità educative;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità;
- servizi di informazione finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle donne.

2. L'Associazione potrà pertanto organizzare e gestire convegni, percorsi di formazione e addestramento ai lavori domestici e assistenziali quali pulizia della casa, lavaggio e stiratura di indumenti e biancheria; fornire semplici nozioni e pratica di cucito, di attività pratica di cucina e di dietetica per la preparazione di cibi, nozioni teorico-pratiche per l'assistenza agli anziani, soprattutto non autosufficienti.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4 L'Associazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del DLGS 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Comitato Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Comitato Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 DLGS 117/2017.

Volontari

Art. 4

1. "Un Progetto al Femminile ODV" fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

2. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

3. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

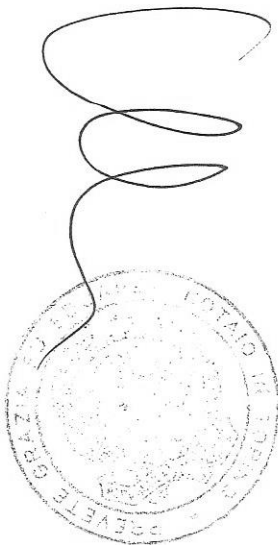
3. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 .

4. Può' assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti interessati dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991 esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Soci

Art. 5

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Comitato Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'inte-



ressato, con la quale l'interessato stesso, si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 45 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Comitato direttivo comunica l'ammissione all'interessato e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo il versamento della quota eventualmente stabilita dall'Assemblea.

La qualità di socio è intrasmissibile.

3. La qualità di Socio si perde:

a) per recesso;

b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

d) per persistenti violazioni delle deliberazioni degli organi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dalla Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

4. Le quote sociali sono da versare entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6

1. I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti della Associazione;

c) a versare le quote associative stabilite annualmente.

2. I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche amministrative.

d) a consultare i libri sociali

Art. 7

Tutte le controversie sociali fra Soci e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte all'Assemblea.

Organi sociali

Art. 8

1. Sono organi sociali dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Comitato Direttivo;

c) Il Presidente.

2. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Assemblea

Art. 9

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ciascun associato dispone del voto singolo e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 relativamente ad ogni esercizio;

b) elegge tra i soci i componenti il Comitato direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;

c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

e) delibera sull'esclusione dei soci dall'Associazione;

f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera sull'esclusione dei soci;

l) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo;

6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il Comitato direttivo

Art. 10

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri da tre a nove eletti fra i soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere attribuite alla stessa persona.

4. Al Comitato direttivo spetta di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) predisporre il bilancio;

c) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dai membri più anziani.

6. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o

se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

10. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente

Art. 11

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed inoltre:

- a) convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- b) vigila perché siano osservate le norme dello Statuto e dei regolamenti;
- c) controlla che siano eseguite le deliberazioni del Comitato Direttivo;
- d) ha la rappresentanza attiva e passiva dell'Associazione in caso di giudizio.

Il Vicepresidente

Art. 12

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nei limiti consentiti dalla legge.

Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e per conto del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ulteriori controlli o responsabilità in merito.

Il Segretario

Art. 13

Il Segretario compila e tiene aggiornato il Libro Soci, gli eventuali libri fiscali e tutti i libri sociali previsti dall'articolo 15 Dlgs 117/2017, provvede alla corrispondenza, cura lo svolgimento delle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Redige i verbali delle riunioni, provvede a dare esecuzione alle disposizioni emanate dal Presidente e coordina l'attività per il raggiungimento dei fini statutarî, controlla e controfirma gli atti dell'Associazione.

Il Tesoriere

Art. 14

Il Tesoriere tiene aggiornate le scritture contabili con la supervisione del Presidente, insieme al quale relaziona al Comitato Direttivo sulla situazione finanziaria dell'Associazione. Controlla i versamenti delle quote sociali dovute e ne sollecita la regolarizzazione in caso di ritardo.

Art 15

Il Presidente ed il Tesoriere sono investiti, con firma libera e disgiunta tra loro, della gestione dei fondi sociali e delle somme liquide a disposizione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive, di emettere assegni; con firme congiunte per le operazioni di apertura di conti correnti, richieste di fidi, anticipazioni, crediti, sovvenzioni, ed ogni altra operazione utile alla gestione amministrativa dell'Associazione.

Il patrimonio sociale

Art. 16

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisi-



bile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
- f) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Art. 17

1. Il patrimonio è amministrato dal Comitato Direttivo.

2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di marzo.

3. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18

Libri sociali

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- registro dei volontari.

Scioglimento

Art. 19

a) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

b) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diver-

sa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

c) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

d) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Rinvio

Art. 20

Per tutto quanto non sia stato previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia di volontariato e di Enti del terzo Settore.

Visto ne varietur

Torino, 13 giugno 2019

(ALL'ORIGINALE FIRAMTO:)

MARIA ROSA MONTOBBIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI LEGGE REGISTRATO A TORINO IL 28 GIUGNO 2019 AL NUMERO 2187.

TORINO, LI' 9 SETTEMBRE 2019

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath. The text around the star reads "REPUBBLICA DI SAN MARINO" at the top and "NOTAIO EDUARDO FU" at the bottom. The words "PREVETE GRAZIA" are also visible on the right side of the seal.